



Comunicazione per lavori usuranti

a cura di Roberto Camera – Funzionario della DTL di Modena e curatore del sito internet www.dplmodena.it*

Entro il 31 marzo 2013 dovrà essere compilato e inviato il modello LAV_US da parte dei datori di lavoro che eseguono lavorazioni o attività ritenute particolarmente faticose. L'invio deve essere effettuato ai fini del monitoraggio di tutte le lavorazioni usuranti previste dal D.Lgs. n.67/11.

Il 31 marzo 2013 scade il termine per l'invio della comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti riferite all'anno 2012 .

Detto monitoraggio deve avvenire annualmente in modalità telematica, attraverso la compilazione del modello LAV_US , indicando il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti di cui all'art.1, co.1, lettere da a) a d) del D.Lgs. n.67/11.

Coloro i quali sono addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti hanno diritto ad usufruire di un accesso anticipato al pensionamento. In relazione a ciò, il D.Lgs. n.67/11³ prevede, all'art.5 , l'obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione delle lavorazioni "particolarmente faticose e pesanti" con riguardo al lavoro notturno continuativo con periodicità annuale e all'inizio del lavoro a catena entro 30 giorni dall'inizio delle medesime⁵. La comunicazione di svolgimento di lavoro notturno effettuata ai fini di monitoraggio può valere anche per questo obbligo.

Vediamo quali sono i soggetti obbligati alla comunicazione, i nominativi da inserire nel monitoraggio annuale e le caratteristiche per la compilazione e invio del modello informativo, anche in considerazione della sanzionabilità in caso di omissione al 31 marzo.

Dovrà essere comunicato, attraverso il modello LAV_US, entro il 31 marzo 2013⁶:

1. il lavoro usurante D.M. 19 maggio 1999;
2. il lavoro usurante notturno;
3. il lavoro usurante a catena;
4. il lavoro usurante autisti.

In particolare, i lavoratori considerati, dalla disposizione normativa, sono quelli che svolgono attività lavorative tra quelle sotto indicate.

1. LAVORO USURANTE - D.M. 19 MAGGIO 1999

Mansioni particolarmente usuranti (art.2, Decreto Ministeriale Lavoro del 19 maggio 1999) – svolte nei vari settori di attività economica, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare

* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

¹ Ai fini di cui all'art.2, co.5, D.Lgs. n.67/11 (monitoraggio).

² Secondo l'art.6 del Decreto interministeriale 20 settembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

³ Decreto per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

⁴ Stesso obbligo è previsto dall'art.6 del D.M. 20/09/2011, al co.1, lett.b).

⁵ L'omissione di tali comunicazioni è punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 diffidabile.

⁶ Così come previsto anche dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2011 n.39/0004724/06.

intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano:

- lavori in galleria, cava o miniera: tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad "alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2^a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti: con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto.

2. LAVORO USURANTE NOTTURNO

Lavori notturni come indicati dall'art.1 del D.Lgs. n.66/03:

- il "lavoratore notturno" è colui il quale svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il "periodo notturno", cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
- in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato);
- il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come "periodo notturno") o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno tre ore).

3. LAVORO USURANTE A CATENA

Lavorazioni svolte da addetti alla *c.d. linea catena*, così come indicate all'art.1, co.1, lett.c) del D.Lgs. n.67/11, ed elencate nell'allegato 1 dello stesso decreto:

- prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti etc;
- macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- elettrodomestici;

- altri strumenti e apparecchi;
- confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori etc;
- confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

4. LAVORO USURANTE AUTISTI

Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, come previsto dall'art.1, co.1, lett.d) del D.Lgs. n.67/11.

La procedura per adempiere all'obbligo comunicativo

Per effettuare la comunicazione obbligatoria bisogna - per chi non vi avesse già provveduto lo scorso anno - accreditarsi al sistema attraverso la compilazione di un modulo, presente nel sito cliclavoro.gov.it:

<https://www.co.lavoro.gov.it/moduloLavus/AccreditamentoNazionale.aspx>

Nel modulo andranno inserite una serie di informazioni riguardanti il datore di lavoro, considerato anche "Soggetto abilitato" all'invio della comunicazione, e il soggetto che effettua materialmente la comunicazione. A volte i due soggetti possono anche non coincidere, in quanto i soggetti abilitati alla compilazione del modello sono:

- i datori di lavoro, quando effettuino direttamente, o a mezzo di propri dipendenti, le comunicazioni. La comunicazione deve essere inviata anche dalle Pubbliche Amministrazioni;
- le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori somministrati impegnati nel lavoro a catena e nel lavoro notturno. Proprio per quanto riguarda i lavoratori somministrati, il Ministero del Lavoro, con la nota operativa n.4724 del 28 novembre 2011, ha indicato nell'impresa utilizzatrice il soggetto obbligato all'invio del modello relativo al lavoro usurante/notturno, con riguardo ai lavoratori somministrati impegnati nel lavoro a catena e nel lavoro notturno. L'impresa utilizzatrice potrà inserire nel Modulo Lav-Us i lavoratori "somministrati" impegnati nel lavoro notturno/usurante senza distinzione dagli altri lavoratori;
- i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, ai sensi dall'art.1 della L. n.12/79⁷;
- gli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, quali gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione, secondo quanto chiarito dalla Direzione generale per l'Attività ispettiva con nota 6 maggio 2011, prot. 25/II/0007234.

Una volta proceduto all'invio della richiesta di registrazione, il Ministero del Lavoro provvederà ad inviare un'e-mail di richiesta di documentazione a completamento dell'iscrizione (in caso di mancata ricezione dell'e-mail si potrà scrivere a: aiutotecnico@lavoro.gov.it). Tra i documenti richiesti, vi dovrà essere copia firmata del documento di identità di chi effettua l'accredimento (datore di lavoro o soggetto autorizzato).

Ricevute le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV_US.

Per iniziare la compilazione bisogna selezionare la voce Monitoraggio dal menu a tendina Modelli, in alto a sinistra, per poi scegliere il modello di interesse fra Lavoro usurante D.M. 1999 (art.2, co.5, D.Lgs. n.67/11), Notturmo, A catena e Autisti e procedere alla compilazione.

⁷ Consulenti del lavoro, iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali, in tal caso sono tenuti a darne comunicazione alle Direzioni Territoriali del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Una cosa importante da sapere è che il modello prevede, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, l’inserimento dei dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, divisi per unità produttiva. Oltre al nome, cognome e al codice fiscale, per ogni singolo lavoratore è necessario indicare il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto. Infine, la sezione prevede di indicare una delle due opzioni disponibili: “Numero di giorni dell’effettivo svolgimento dei lavori usuranti” o “Intero anno lavorativo”.

Qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’arco dell’anno, per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in *part-time* verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto. In tali ipotesi è, infatti, possibile che i requisiti di cui all’art.1, del D.Lgs. n.67/11, possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell’anno con differenti datori di lavoro.

Una volta salvato il dato, sarà disponibile un riepilogo, sotto forma di tabella riassuntiva, degli elementi inseriti.

La procedura terminerà con la richiesta di invio dei dati inseriti. Cliccando sul pulsante “invia modulo” comparirà una ricevuta che riporterà la data certa di invio. Tutti i modelli inviati, anche quelli degli anni precedenti, sono archiviati e consultabili dal sito *internet*.

Il Ministero del Lavoro ha predisposto, all’interno del sito [cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it), una ricca rassegna di risposte a quesiti frequenti che è il caso di leggere prima della compilazione del modello. La pagina è la seguente:

<http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/FAQ/Pagine/Lavori-usuranti.aspx>

CONVEGNI
MARZO 2013

Centro Studi
Lavoro e Previdenza®

Gruppo
EUROCONFERENCE®
costruiamo competenze

» **NOVITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL SETTORE TURISTICO**

MESTRE	22	marzo	2013	OLBIA	27	marzo	2013
PESARO	29	marzo	2013	TIRRENIA	25	marzo	2013

ACCEDI AL SITO

» **IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: IL FONDO DI TESORERIA E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

MILANO 20 marzo 2013

ACCEDI AL SITO

Per ulteriori informazioni contatta il numero 045.506199 e_mail formazione@cslavoro.it www.cslavoro.it